



REGOLAMENTO

**REG_REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
ENGAGEMENT E DEL DIRITTO DI VOTO**

REGOLAMENTO

REG _REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ENGAGEMENT E DEL DIRITTO DI VOTO

FUNZIONE PROCESS OWNER	<i>Front Office</i>
FUNZIONE PROPONENTE	Ufficio Organizzazione
FUNZIONE DI VERIFICA	Funzione <i>Compliance</i>
DELIBERANTE	Consiglio di Amministrazione
VERSIONE	V 2.0
DATA EMANAZIONE	18/12/2023

STORICO AGGIORNAMENTI

VERSIONE	DATA MODIFICA	MODIFICHE APPORTATE
V 1.0	Ottobre 2014	Prima versione del documento
V 2.0	18/12/2023	Revisione integrale del documento

CLASSIFICAZIONE INTERNA

AREA	Processi Aziendali
MACRO-PROCESSO	Investimenti
PROCESSO	Tutti i processi di investimento
SUB-PROCESSO	Gestione e monitoraggio
FUNZIONI COINVOLTE	<i>Front Office</i> , Comitato ESG, Comitato Tecnico di Gestione, Direttori Investimenti, Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione
TERZE PARTI COINVOLTE	–

NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO

POLICY	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Policy ESG per Finint SGR
DIRETTIVE DI GRUPPO	–
REGOLAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Testo Unico dei Poteri e delle Deleghe operative; ▪ Regolamento ESG dei Fondi in gestione; ▪ Regolamento dei Comitati Tecnici di Gestione; ▪ Regolamento del Comitato ESG; ▪ Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse; ▪ Regolamento del processo di investimento e disinvestimento dei Patrimoni in gestione.
PROCEDURE	–
ISTRUZIONI OPERATIVE	–
MANUALI APPLICATIVI	–

NORMATIVA ESTERNA DI RIFERIMENTO

IN AMBITO COMUNITARIO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/05/2017 che modifica la Direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (cd. "Direttiva <i>Shareholder Rights II</i>")
IN AMBITO NAZIONALE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolamento di Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19/01/2015 come successivamente modificato e integrato; ▪ Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998 ("Testo Unico della Finanza" o cd. "TUF") art. 124-quinquies che disciplina le modalità con le quali i gestori di attivi monitorano le società partecipate e dialogano con esse.

Oltre alle citate fonti normative, la Società tiene conto anche (i) dello "Stewardship Code" promosso dall'*European Fund and Asset Management Association* (EFAMA) al fine di incoraggiare, a livello europeo, lo sviluppo di pratiche di buon governo societario e (ii) dei "Principi Italiani di Stewardship" e delle relative Raccomandazioni di *best practice* definite da Assogestioni.

INDICE

1. INTRODUZIONE	5
1.1. PRINCIPI ITALIANI DI <i>STEWARDSHIP</i>	5
1.2. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	6
1.3. AGGIORNAMENTI DEL DOCUMENTO.....	6
1.4. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	7
1.5. DEFINIZIONI	8
2. GOVERNO E GESTIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E DI ENGAGEMENT NEGLI EMITTENTI DEGLI OICR GESTITI	10
2.1 RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI	10
2.1.1 <i>Consiglio di Amministrazione</i>	10
2.2 RUOLO DEI COMITATI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI	10
2.2.1 <i>Direttore Generale e Direttori degli Investimenti</i>	10
2.2.2 <i>Comitato ESG</i>	11
2.2.3 <i>Comitato Tecnico di Gestione e Comitato Investimenti</i>	11
2.2.4 <i>Front Office</i>	11
3. MISURE ADOTTATE PER IL MONITORAGGIO E L'ENGAGEMENT NEGLI EMITTENTI DEGLI OICR GESTITI	13
3.1 MONITORAGGIO DEGLI EMITTENTI.....	13
3.2 <i>ENGAGEMENT</i> DEGLI EMITTENTI	14
3.2.1 <i>Dialogo con gli Emittenti</i>	14
3.2.2 <i>Esercizio dei diritti di intervento e di voto</i>	15
3.2.3 <i>Gestione dei conflitti di interesse</i>	17

1. INTRODUZIONE

1.1. PRINCIPI ITALIANI DI *STEWARDSHIP*

Assogestioni ritiene che buone pratiche di *governance* aziendale siano fondamentali per garantire la fiducia nel mercato dei capitali e che il ruolo svolto dagli investitori istituzionali, dai gestori e dai rispettivi *advisor* sia importante nella dialettica interna agli emittenti quotati italiani.

Per tale motivo Assogestioni promuove specifici Principi, corredati da una serie di raccomandazioni di *best practice*, rivolti alle società che prestano i servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli al fine di stimolare e migliorare il confronto e la collaborazione tra queste e gli emittenti quotati in cui esse investono nonché ad incentivare le società di gestione a creare valore aggiunto per i propri clienti/investitori, affrontando in modo efficace le problematiche legate alle *performance* societarie e garantendo un solido legame fra *governance* e processo d'investimento.

Nello specifico, si tratta di:

- Principio 1)** Le società di gestione adottano una politica documentata, a disposizione del pubblico, che illustri la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti;
- Principio 2)** Le società di gestione monitorano gli emittenti quotati partecipati;
- Principio 3)** Le società di gestione definiscono chiare linee guida sulle tempistiche e le modalità di intervento negli emittenti quotati partecipati al fine di tutelarne e incrementarne il valore;
- Principio 4)** Le società di gestione valutano, se del caso, l'ipotesi di una collaborazione con altri investitori istituzionali, ove ciò risulti adeguato, prestando particolare attenzione alla regolamentazione in materia di azione di concerto;
- Principio 5)** Le società di gestione esercitano i diritti di voti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti in modo consapevole;
- Principio 6)** Le società di gestione tengono traccia dell'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti e adottano una politica sulla divulgazione delle informazioni in materia di *governance* esterna.

Benché rivolti in primo luogo ai gestori di portafogli, i Principi si riflettono indirettamente anche sulla condotta (i) degli emittenti quotati, che sono chiamati a favorire il dialogo con gli investitori, i gestori e i rispettivi *advisor*, e (ii) degli investitori istituzionali che affidano a terzi la gestione dei propri

patrimoni, ai quali viene richiesto di condividere con i relativi gestori talune scelte su come interagire con gli emittenti quotati partecipati.

Premesso quanto sopra, Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. ha deciso di ispirarsi ai suddetti Principi promossi da Assogestioni per definire la *best practice* da adottare nelle attività di monitoraggio, *engagement* ed esercizio del diritto di voto non solo negli emittenti quotati ma, in generale, in tutte le società nelle cui azioni/quote e/o obbligazioni la SGR investe per conto di uno o più dei Fondi dalla stessa gestiti¹ (di seguito, **Emittenti**), relativamente a:

- strategia e *performance*;
- questioni ordinarie di *corporate governance*, quali costituzione, elezione, successioni e remunerazione del consiglio di amministrazione;
- approccio alla responsabilità sociale d'impresa;
- gestione dei rischi.

1.2. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. ha redatto il presente regolamento per descrivere i comportamenti che la Società adotta per stimolare il confronto con gli Emittenti in cui i propri OICR gestiti investono, mirando a promuovere negli stessi Emittenti la trasparenza, il raggiungimento di elevati standard di governo societario e l'adozione di pratiche orientate allo sviluppo sostenibile.

Nello specifico, il presente regolamento definisce gli standard minimi per quanto riguarda le modalità con cui la Società:

- integra l'*engagement* nella propria strategia d'investimento complessiva;
- monitora gli Emittenti su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari, i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario;
- dialoga con gli Emittenti su cui gli OICR in gestione hanno investito;
- esercita il diritto di voto e altri diritti connessi alla detenzione di strumenti finanziari;
- collabora con altri *stakeholder* e con gli *stakeholder* più rilevanti delle società partecipate e/o controllate dagli OICR in gestione; e
- gestisce i conflitti d'interesse effettivi e potenziali in relazione all'*engagement*.

1.3. AGGIORNAMENTI DEL DOCUMENTO

Il presente regolamento deve essere oggetto di revisione in occasione delle seguenti fattispecie di eventi:

¹ Si rinvia al § 1.4 *Ambito di applicazione* per le regole di applicazione del presente regolamento.

- a seguito di ogni variazione rilevante del contesto normativo/regolamentare di riferimento, evidenziata dalle Funzioni Aziendali di Controllo competenti;
- ogniqualvolta ritenuto necessario dal Comitato ESG della Società, anche in ragione di cambiamenti rilevanti nelle tipologie di servizi di investimento prestati e dell'avvio di nuovi OICR che integrano caratteristiche di sostenibilità nelle proprie politiche di investimento;
- qualora vi siano specifiche richieste da parte degli Organi Aziendali dettate dall'evoluzione dell'operatività della Società e dal suo contesto di riferimento.

Ogni modifica o aggiornamento da apportare al presente documento deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società o, in alternativa, all'approvazione dell'Amministratore delegato della stessa, munito dei necessari poteri.

1.4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Si riportano di seguito gli ambiti di applicazione del presente regolamento:

- le previsioni regolamentari in materia di modalità di esercizio dei diritti di intervento e di voto nelle assemblee degli Emittenti e gestione dei conflitti di interesse si applicano a tutti gli OICR gestiti dalla Società che investono in strumenti finanziari, senza distinzione alcuna;
- le disposizioni in materia di monitoraggio e dialogo con gli Emittenti, invece, si applicano *in primis* agli OICR che integrano caratteristiche di sostenibilità nelle proprie politiche di investimento e aventi, in portafoglio, Emittenti Significativi, come di seguito meglio specificati. Le attività da svolgersi in ambito di monitoraggio e dialogo possono essere applicate anche i) nei confronti degli Emittenti non significativi degli OICR che integrano caratteristiche di sostenibilità, seguendo un approccio flessibile e proporzionale, basato anche su criteri qualitativi o quantitativi del singolo investimento detenuto in un Emittente, previo confronto con il Comitato ESG della Società, nonché ii) nei confronti delle società oggetto di *due diligence* pre-acquisitiva da parte degli OICR, laddove ritenuto necessario.

Ai fini dell'individuazione degli Emittenti Significativi su cui deve essere attivato il processo di *engagement*, la SGR considera, in particolare, quelli per i quali:

- l'OICR detiene una partecipazione rilevante rispetto al capitale emesso dall'Emittente;
- il peso della partecipazione detenuta dall'OICR nell'Emittente è significativo rispetto al totale delle masse gestite dall'OICR stesso;
- l'Emittente incorre in elevati rischi di sostenibilità, poiché (i) coinvolto in settori ritenuti non "socialmente responsabili", (ii) esposto a questioni ambientali, quali il rischio di perdita di

biodiversità e la deforestazione, (iii) non rispetta i diritti umani ed (iv) è privo di adeguate prassi di governo societario.

1.5. DEFINIZIONI

I termini iniziati per lettera maiuscola assumono il significato agli stessi attribuito di seguito:

- **Autorità di Vigilanza:** Banca d'Italia, CONSOB e altre autorità competenti a svolgere l'attività di vigilanza sugli intermediari finanziari;
- **Collegio Sindacale:** l'Organo con Funzione di Controllo della Società;
- **Comitati Investimenti:** i comitati come definiti e disciplinati nei singoli regolamenti ad essi riferiti, redatti *ad hoc* per ciascuno dei Patrimoni in Gestione per i quali è prevista l'istituzione del suddetto comitato;
- **Comitati Tecnici di Gestione (o CTG):** i comitati come definiti e disciplinati nel regolamento aziendale di riferimento tempo per tempo vigente;
- **Consigliere Delegato (o Amministratore Delegato):** il Consigliere della Società al quale il Consiglio di Amministrazione ha attribuito deleghe ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile e dell'art.25.1 dello Statuto Sociale vigente;
- **Consiglio di Amministrazione:** l'Organo con Funzione di Supervisione Strategica nominato dall'assemblea dei soci della Società;
- **Direttori degli Investimenti:** direttori degli investimenti immobiliari e direttori degli investimenti mobiliari, per le cui responsabilità e compiti nonché poteri subdelegati si rimanda al "*Testo Unico dei Poteri e delle Deleghe Operative*" tempo per tempo vigente presso la Società;
- **Emittenti:** le società nelle cui azioni/quote e/o obbligazioni la SGR investe per conto di uno o più degli OICR dalla stessa gestiti;
- **Fondo:** termine comunemente usato per indicare un fondo di investimento (mobiliare o immobiliare) ovvero ogni altro patrimonio affidato in gestione alla SGR;
- **Funzioni Aziendali di Controllo:** la funzione di conformità alle norme (*Compliance*), la funzione di controllo dei rischi (*Risk Management*) e la funzione di revisione interna (*Internal Audit*) come previste dal Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. B) e c-bis) del Testo Unico della Finanza, nonché la Funzione Antiriciclaggio della Società (AML);

- **Funzioni Aziendali di primo livello:** strutture operative a cui sono assegnati compiti e responsabilità per l'espletamento di uno specifico processo, servizio o attività interno alla Società;
- **Organi Aziendali (od Organi Sociali):** congiuntamente, l'Organo con Funzione di Supervisione Strategica e l'Organo con Funzione di Controllo;
- **Organo con Funzione di Controllo:** l'organo aziendale avente la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni. In SGR tale funzione è ricoperta dal Collegio Sindacale;
- **Organo con Funzione di Supervisione Strategica:** l'organo aziendale a cui sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche. In SGR tale funzione è ricoperta dal Consiglio di Amministrazione;
- **Patrimoni in Gestione (o solo Patrimoni):** l'insieme dei patrimoni conferiti in gestione alla Società, che costituiscono i patrimoni degli OICR e delle Gestioni di Portafogli:
 - **OICR:** FIA (fondi di investimento alternativi immobiliari e mobiliari) e OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, ovvero fondi mobiliari aperti destinati a clientela *retail*);
 - **Gestioni di Portafogli (o Gestione Patrimoniale su Mandato o GP):** la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari nell'ambito di un mandato conferito da clienti;
- **Rischio di Sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore dell'investimento;
- **Stewardship:** responsabile allocazione, gestione e supervisione del capitale per creare valore a lungo termine per clienti, portando a vantaggi sostenibili per l'economia, l'ambiente e la società;
- **Società (o SGR):** Finanziaria Internazionale Investments Società di Gestione del Risparmio S.p.A..

2. GOVERNO E GESTIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E DI ENGAGEMENT NEGLI EMITTENTI DEGLI OICR GESTITI

La Società ha individuato le funzioni aziendali che vengono generalmente coinvolte nelle attività connesse al monitoraggio e all'*engagement* degli Emittenti in cui gli OICR gestiti investono.

2.1 RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

2.1.1 *Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce e approva il regolamento per l'esercizio dell'attività di *engagement* e del diritto di voto, individuando i criteri e i principi alla base dello stesso;
- attribuisce al Direttore Generale, con facoltà di subdelega, il potere di rappresentare i Patrimoni in Gestione e assumere decisioni nelle assemblee di società da essi partecipate nonché negli organi consultivi e deliberativi degli OICR da essi partecipati nel rispetto dei regolamenti di gestione degli OICR, sulla base di una conforme delibera del Comitato Tecnico di Gestione e/o del Comitato Investimenti del Fondo assunta in ottemperanza alla normativa interna tempo per tempo vigente;
- attribuisce al Comitato Tecnico di Gestione e/o al Comitato Investimenti, laddove istituito, la competenza di deliberare in merito alle decisioni da assumere nelle assemblee delle società partecipate dal Fondo rappresentato nonché negli organi consultivi e deliberativi dello stesso nel rispetto del Regolamento di Gestione del Fondo medesimo.

2.2 RUOLO DEI COMITATI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI

2.2.1 *Direttore Generale e Direttori degli Investimenti*

Il Direttore Generale della Società, per i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, nonché i Direttori degli Investimenti, per i poteri conferitigli in subdelega dal Direttore Generale, rappresentano i Patrimoni in Gestione e assumono decisioni nelle assemblee (ordinarie e straordinarie) di società da essi partecipate nonché negli organi consultivi e deliberativi degli OICR da essi partecipati nel rispetto dei regolamenti di gestione degli OICR, sulla base di una conforme delibera del Comitato Tecnico di Gestione e/o del Comitato Investimenti del Fondo, assunta in ottemperanza alla normativa interna tempo per tempo vigente e che definisce puntualmente i) le modalità di esercizio del diritto di voto, ii) il voto

da esprimere nelle assemblee e iii) le eventuali istanze da manifestare nel corso dell'assemblea, secondo le modalità descritte nella strategia di voto.

2.2.2 Comitato ESG

Il Comitato ESG:

- formula le proposte per il Consiglio di Amministrazione relative ad un eventuale aggiornamento ai fini ESG del regolamento per l'esercizio dell'attività di *engagement* e del diritto di voto;
- su richiesta dei vari *team* di *Front Office*, rilascia il proprio parere sull'opportunità di applicare le disposizioni in materia di monitoraggio e dialogo contenute nel presente regolamento anche sugli Emittenti non significativi partecipati dai Fondi che integrano caratteristiche di sostenibilità nelle proprie politiche di investimento, indicando altresì i criteri qualitativi o quantitativi da seguire/rispettare per i singoli investimenti;
- su eventuale richiesta dei vari *team* di *Front Office*, fornisce supporto nella definizione della strategia di voto laddove i punti all'ordine del giorno delle assemblee degli Emittenti in cui investono gli OICR riguardino questioni di sostenibilità.

2.2.3 Comitato Tecnico di Gestione e Comitato Investimenti

Il Comitato Tecnico di Gestione ovvero il Comitato Investimenti sono chiamati a riunirsi per assumere decisioni nelle assemblee delle società partecipate dal Fondo rappresentato nonché negli organi consultivi e deliberativi dello stesso da essi partecipati nel rispetto del Regolamento di Gestione del Fondo, definendo puntualmente i) le modalità di esercizio del diritto di voto, ii) il voto da esprimere nelle assemblee e iii) le eventuali istanze da manifestare nel corso di queste ultime.

2.2.4 Front Office

Al *team* di *Front Office* del Fondo di riferimento sono attribuite le seguenti responsabilità:

- svolgere attività di monitoraggio ed *engagement* nei confronti degli Emittenti, ove ritenuto necessario dal presente regolamento e coordinandosi con il Comitato ESG laddove riguardino questioni di sostenibilità;
- individuare le assemblee a cui è necessario partecipare sulla base degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- svolgere le attività propedeutiche alla partecipazione alle assemblee degli azionisti degli Emittenti detenuti dagli OICR gestiti dalla Società, predisponendo, laddove opportuno, la documentazione necessaria e archiviandola in apposite cartelle di rete;

- formulare una proposta per la strategia di voto da presentare al Comitato Tecnico di Gestione e/o al Comitato Investimenti del Fondo, relazionandosi con le strutture competenti laddove necessario;
- individuare e attivare iniziative di *engagement* collettivo relativamente a tematiche ambientali e sociali, con l'eventuale supporto del Comitato ESG, laddove il Fondo integri caratteristiche di sostenibilità nelle proprie politiche di investimento.

3. MISURE ADOTTATE PER IL MONITORAGGIO E L'ENGAGEMENT NEGLI EMITTENTI DEGLI OICR GESTITI

Si riportano di seguito le misure poste in essere dalla Società ai fini del monitoraggio e dell'*engagement* negli Emittenti degli OICR dalla stessa gestiti, come di volta in volta indicato.

3.1 MONITORAGGIO DEGLI EMITTENTI

La SGR è tenuta a monitorare attivamente gli eventi societari connessi agli Emittenti Significativi detenuti dagli OICR che integrano caratteristiche di sostenibilità nelle proprie politiche di investimento.

In tal caso, la SGR adotta un approccio focalizzato sulla *corporate governance*, privilegiando il monitoraggio sugli investimenti di medio/lungo termine degli Emittenti, secondo il principio di proporzionalità e tenendo conto degli interessi dei patrimoni gestiti – anche in funzione dei singoli mercati di riferimento e/o della specifica circostanza – e della possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alle azioni con diritto di voto possedute.

Nella pratica, il *team* di *Front Office* svolge il monitoraggio sugli Emittenti avvalendosi di uno o più delle seguenti modalità:

- analisi dei dati pubblicati dalle aziende stesse, tra cui i bilanci di esercizio e le politiche di applicazione delle normative, oltre al materiale di pubblico dominio;
- analisi delle normative interne e della reportistica non finanziaria redatta dagli Emittenti;
- partecipazione ad eventi od incontri organizzati dalla società;
- partecipazione alle assemblee degli Emittenti;
- analisi del *rating* ESG assegnato da *provider* esterni o dalla stessa Società;
- analisi del contesto macroeconomico in cui si collocano gli Emittenti.

Con particolar riferimento all'analisi dei *rating* ESG, il *Front Office* monitora, con l'eventuale supporto di un *provider* esterno opportunamente individuato:

- da un punto di vista di "*Environmental Strategy*":
 - la traiettoria e gli obiettivi delle emissioni di CO₂;
 - le strategie per ridurre il *carbon footprint*;
 - il *sentiment* derivato dalle notizie riguardanti la gestione degli impianti dell'ecosistema e la transizione energetica.

In questa categoria, i rischi di transizione vengono valutati e monitorati tramite KPI focalizzati sulle strategie climatiche delle società in relazione ai loro *temperature alignments* e agli obiettivi di CO₂ nonché sulle misure adottate dalle società per garantire che questi problemi di transizione siano gestiti in modo adeguato in tutte le loro attività;

- da un punto di vista di “*Product Process*”:
 - le intensità di emissioni di acqua e CO₂;
 - l'impronta di biodiversità aziendale;
 - i programmi legati alla generazione di rifiuti e all'uso di energia rinnovabile;
 - il *sentiment* derivato dalle notizie riguardanti la gestione degli impianti ambientali interni ed esterni.

In questa categoria, i rischi fisici legati al cambiamento climatico vengono valutati e monitorati attraverso gli impatti fisici del cambiamento climatico nel processo produttivo delle società.

A seguito dell'analisi e laddove opportuno, la Società – per il tramite del *team* di *Front Office* – incoraggia gli Emittenti a migliorare i processi valutando la definizione di idonee azioni correttive, declinate in considerazione della significatività del settore di appartenenza.

Per maggiori approfondimenti sulle modalità di determinazione dell'ESG *score* si rinvia al *Regolamento ESG dei Fondi in gestione* tempo per tempo vigente.

3.2 ENGAGEMENT DEGLI EMITTENTI

La Società attua anche delle strategie di partecipazione attiva che consistono nell'esercitare il proprio diritto di voto nelle assemblee e/o un dialogo con gli emittenti, con l'obiettivo di ridurre il rischio delle posizioni che sono ai limiti del *risk appetite* delle strategie e linee guida utilizzate. Ad esempio, per problematiche legate a temi ESG, Finint SGR esercita i propri diritti relativamente all'azionariato attivo per monitorare o influenzare le politiche di sostenibilità di un Emittente.

3.2.1. Dialogo con gli Emittenti

La Società attribuisce priorità all'instaurazione di un dialogo costruttivo con gli Emittenti in relazione a i) tematiche legate alla sostenibilità in tutte le sue componenti (ambientali, sociali e di *governance*), ii) eventi con impatti finanziari diretti quali operazioni finanziarie, iii) rischio di credito e iv) strategie aziendali. Con riferimento ai fattori di natura ambientale, sociale e di governo societario, la Società ritiene, infatti, che questi influiscano sul rendimento dei portafogli e che l'applicazione dei criteri ESG e SRI contribuisca a migliorare l'abilità di rispondere più efficacemente alle aspettative dei clienti/investitori, allineando le attività di investimento con i più ampi interessi degli Emittenti. Inoltre, essa ritiene che l'intervento nei confronti delle società partecipate sia più efficace quando è orientato a costruire una relazione di medio-lungo termine, instaurando un dialogo costante e costruttivo con gli organi sociali e l'alta dirigenza finalizzato a monitorare nel tempo gli impegni delle società e ad

affrontare specifiche istanze di *governance* degli Emittenti evitando, in prima istanza, di valutare la dismissione della partecipazione o il voto contrario.

Premesso quanto sopra, la SGR si impegna ad effettuare una ricerca approfondita e ad instaurare un dialogo costruttivo con gli organi di amministrazione e/o controllo degli Emittenti Significativi detenuti dagli OICR che integrano caratteristiche di sostenibilità nelle proprie politiche di investimento.

A tal proposito, il *team* di *Front Office* del Fondo interessato, dopo aver monitorato l'evoluzione della *governance* societaria e la sostenibilità delle società partecipate, valuta l'attivazione di un confronto con gli esponenti delle imprese in cui investe. Tale interazione è finalizzata a:

- identificare eventuali problematiche e minimizzare, al contempo, potenziali perdite di valore;
- orientare gli Emittenti verso il miglioramento delle loro prassi valutando, solo in ultima istanza, la dismissione degli investimenti.

Le modalità di intervento con gli Emittenti partecipati possono prevedere:

- il confronto con i membri degli organi sociali (anche di minoranza), ovvero dei soggetti da questi incaricati, per discutere in modo specifico delle problematiche riscontrate attraverso:
 - incontri individuali, organizzati presso la sede della SGR o in video-conferenza (*conference-call*);
 - la partecipazione ad eventi, quali presentazioni, seminari o conferenze;
- l'invio di comunicazioni formali rivolte agli organi sociali e/o al *senior management* delle società.

3.2.2. Esercizio dei diritti di intervento e di voto

Indipendentemente dalla rilevanza della società partecipata e/o dal fatto che l'OICR integri o meno, al momento, caratteristiche di sostenibilità nella propria politica di investimento, la Società ha individuato uno specifico processo per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto presso gli Emittenti partecipati dai singoli Fondi.

Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione della Società, senza alcun esonero di responsabilità, attribuisce al Direttore Generale – il quale ha facoltà di subdelegare per mezzo di apposita procura il medesimo potere ai Direttori degli Investimenti di volta in volta competenti – il potere di rappresentare i Patrimoni in Gestione e assumere decisioni nelle assemblee di società da essi partecipate nonché negli organi consultivi e deliberativi degli OICR da essi partecipati nel rispetto dei regolamenti di gestione degli OICR, con facoltà di intervenire e votare con ogni più ampio potere al riguardo, ivi compreso quello di conferire procure, anche a terzi, per partecipare a singole assemblee. Tale potere, tuttavia, può essere esercitato – dal Direttore Generale ovvero dai Direttori degli Investimenti – solo sulla base di una conforme delibera del Comitato Tecnico di Gestione e/o Comitato Investimenti del relativo Fondo

assunta in ottemperanza alla normativa interna tempo per tempo vigente, che deve definire puntualmente i) le modalità di esercizio del diritto di voto, ii) il voto da esprimere nelle assemblee e iii) le eventuali specifiche istanze da manifestare nel corso dell'assemblea nell'interesse degli investitori, in modo indipendente da qualsiasi condizionamento interno ed esterno alla Società.

Le modalità e i tempi per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto sono determinate di volta in volta, per ciascuna assemblea societaria, secondo il processo di seguito riportato.

Entro un congruo termine dalla pubblicazione e/o comunicazione dell'avviso recante la data di convocazione dell'assemblea dell'Emittente partecipata dal Fondo di riferimento, il *team* di *Front Office*:

- valuta i punti all'ordine del giorno;
- svolge le necessarie analisi e individua eventuali potenziali conflitti di interesse;
- verifica l'opportunità di partecipare o meno all'assemblea, in relazione all'entità della partecipazione e all'interesse dei Partecipanti e sulla base di un'analisi costi-benefici che consideri, fra l'altro, gli obiettivi e la politica d'investimento del Fondo stesso;
- definisce le proposte relative alle istruzioni di voto da sottoporre alla valutazione del Comitato Tecnico di Gestione e/o del Comitato Investimenti del Fondo, coinvolgendo laddove opportuno le altre funzioni competenti della Società, tra cui il Comitato ESG o uno o più dei suoi membri se sussistono rischi connessi ad elementi di sostenibilità, e predisponendo la documentazione prevista dal *Regolamento dei Comitati Tecnici di Gestione* tempo per tempo vigente.

Il Comitato Tecnico di Gestione², convocato dal team di Front Office e analizzata la documentazione predisposta a tal fine, esprime la propria valutazione in merito a:

- i) le modalità di esercizio del diritto di voto;
- ii) il voto da esprimere nell'assemblea; e
- iii) le eventuali istanze da manifestare nel corso dell'assemblea, secondo le modalità descritte nella strategia di voto.

Una volta che il Comitato Tecnico di Gestione abbia deliberato in ordine a quanto sopra, il *team* di *Front Office* del Fondo interessato predisponde la documentazione necessaria per la partecipazione all'assemblea (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, delega di voto, richiesta del certificato di partecipazione, formalizzazione delle eventuali decisioni di voto ecc) e a conservare la stessa in apposite cartelle di rete.

² In relazione ai fondi di cd. *private equity* l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei soci delle società in portafoglio relative a modifiche dell'atto costitutivo o che richiedono un'assemblea straordinaria dei soci può essere esercitato sulla base di una conforme delibera dell'*Investment Committee* mentre negli altri casi l'esercizio del diritto di voto non è soggetto a limiti interni.

Si rinvia al *Testo Unico dei Poteri e delle Deleghe Operative* tempo per tempo vigente per maggiori dettagli sulle modalità di esercizio dei poteri conferiti al Direttore Generale e/o ai Direttori Investimenti per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei soci delle società in portafoglio, a seconda del Fondo di riferimento.

3.2.3. Gestione dei conflitti di interesse

La Società si impegna ad assicurare che il diritto di voto e la propria attività di *engagement* siano sempre esercitati nell'esclusivo interesse dei portafogli gestiti e dei relativi investitori; per tale motivo, il *team* di *Front Office* del Fondo di riferimento è tenuto ad individuare i potenziali conflitti di interesse e ad assicurare un processo di gestione degli stessi ottimale, efficiente ed efficace, nel rispetto delle disposizioni in materia emanate dalle Autorità di Vigilanza e tenuto altresì conto di quanto previsto a livello di normativa interna (cfr. *Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse*).

In particolare, la Società non esercita, per conto del Patrimonio che investe negli Emittenti, il diritto di intervento e di voto e non concorre alla presentazione di liste di minoranza per la nomina degli organi sociali nelle situazioni in cui sussistono conflitti di interesse con Emittenti rientranti nella definizione di "Soggetti Collegati" o di "Parti Correlate" come definiti nel *Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse* adottato dalla SGR. In questi casi la Società, di norma, limita l'applicazione dei principi richiamati nel presente regolamento all'attività di monitoraggio, astenendosi da forme di *engagement* individuale e collettivo.